



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**



**DIPARTIMENTO
DI SCIENZE GIURIDICHE**

Diritto comparato della privacy e delle transizioni digitali

**La società della mercificazione e della
sorveglianza: dalla persona ai dati**

Lezione 2b – Gli argomenti interpretativi – Le maestre di Senigallia

Università del Salento – Scienze Giuridiche - Giurisprudenza

a.a. 2026-2027

Roberto Caso

Argomento letterale (art. 24 Statuto) e sistematico-costanza terminologica (art. 25)

- Che simile interpretazione dell'articolo citato non può essere accolta, perocchè sia chiaro che **il nome di regnicoli comprenda i cittadini dei due sessi**, e ciò viene messo fuori dubbio dall'art. 25, nel quale, sostituito quel nome dal pronome «essi», è stabilito che «essi (cioè tutti i regnicoli) contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato», **e nessuno ha dubitato mai che le donne non siano contribuenti** in proporzione dei loro averi al pari degli uomini.

Argomento sistematico (relativo alla classificazione dei diritti costituzionali)

- **Che d'altronde è assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poichè i fondamentali, vale a dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi, garantiti negli art. 26, 27, 28, 32 dello Statuto, sono certamente comuni ai due sessi, ed è altrettanto certo che questi sono eguali nel godimento dei diritti garantiti dagli art. 29 (inviolabilità della proprietà privata), 30 (illegittimità di tributi non imposti per legge), 31 (inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori), i quali, sebbene si riferiscano al patrimonio, pure, in quanto sono regolati dallo Statuto nei rapporti collo Stato, hanno carattere di diritti politici.**

Confutazione dell'argomento a fortiori (a minori ad maius)

- Che non si potrebbe sostenere che la volontà negativa del legislatore, categoricamente espressa nella legge com. e prov., si riverberi per necessità logica sulla legge elettorale politica, **argomentando dalla maggiore importanza del voto politico in confronto all'amministrativo.**

Sulla base di un argomento sistematico

- [...] basta considerare **che ogni altra specie d'incapacità elettorale**, comprese quelle determinate da motivi sottratti a qualsiasi discussione (interdizione, condanna a grave pena), **trovasi singolarmente ed espressamente sancita** così nella legge comunale e provinciale, come nella elettorale politica, per rigettare come arbitraria l'ipotesi avanzata mediante la pretesa argomentazione de minori ad maius.

Confutazione dell'argomento psicologico (volontà, intenzione del legislatore concreto)

- Che **rimane l'argomento della intenzione del legislatore**, la quale si arguisce contraria al riconoscimento di siffatto diritto mediante l'invocazione dei lavori preparatori e in particolare delle dichiarazioni fatte dal relatore **Zanardelli**.

Confutazione dell'argomento psicologico sulla base dell'argomento letterale

- **Che per l'art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile la intenzione del legislatore va ricercata nel testo della legge** e non fuori di esso. I lavori preparatori possono essere un sussidio, non una fonte diretta per tale ricerca.
- D'altronde, nell'ordinamento attuale della funzione legislativa, l'opinione di taluno fra i cooperatori alla compilazione della legge è sempre **un giudizio incerto** della vera intenzione dell'organo collettivo onde emana la volontà in essa consacrata.

La concezione progressista del diritto in riferimento al ruolo del giudice

- Aggiungasi per di più che **la legge è formula di precetto generale destinato a governare i bisogni e le contingenze della vita sociale per un tempo illimitato, adattandosi alla loro variabilità** in modo da rispondere sempre al suo alto fine di tutela dell'ordinamento civile. Essa non si cristallizza in una forma iniziale per sempre irriducibile, **ma vive la vita stessa della civiltà, ed è animata dallo spirito di questa.**

La concezione progressista del diritto in riferimento al ruolo del giudice

- **Indagarne il significato, indicarne l'intenzione è compito del magistrato** innanzi a cui sorge la **controversia** su tale proposito ed in relazione al caso dal quale essa è occasionata. Sia pure che l'animo dei compilatori di una regola, propenso ad un particolare adattamento, possa e debba essere riconosciuto legittimo dal magistrato; ma ciò può ammettersi solo allorchè l'ermeneutica guidata da criterî razionali gli dimostri che il testo lo autorizza.

Favor libertatis (argomento naturalistico)

- **Che, in estrema ipotesi, se vi può essere un dubbio intorno l'intenzione del legislatore, questo va risoluto nel senso della libertà**, trattandosi appunto di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure **diritto naturale**, e che, sotto questo profilo, quasi nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci, senza distinzione di sesso.

Orlando nella nota a sentenza: sistema

le si oppongono. Che queste obiezioni abbiano un carattere particolare od accessorio, noi lo riconosciamo senza difficoltà. È naturale: la questione è così grave e fondamentale, che la soluzione di essa deve dipendere più tosto dalla considerazione di *tutto un sistema di diritto*, che da qualche allusione particolare fatta dalle leggi a particolari propositi. Ciò, però, non to-

Orlando: coerenza

pertinenza esclude. Così, per esempio, la legge dice che “al marito, per la determinazione del censo elettorale, si tien conto delle imposte, che paga per la moglie „. Come si concilia questa disposizione con la ipotesi che la donna abbia diritto al suffragio? Concedere un diritto e sottrarre un modo di farlo valere sarebbe un'incoerenza ed un arbitrio. In altro luogo si consente alla madre di poter delegare ad un figlio il proprio censo, ai fini elettorali; ed egual facoltà si attribuisce al padre. Se non che la legge, quando si tratta del padre, aggiunge la condizione: “quando egli non possa o non voglia esercitare (il diritto elettorale) „. E si capisce; poichè, se il padre volesse servirsi del suo censo per ottenere l'iscrizione in suo favore, la delegazione farebbe valere il medesimo censo per una duplice iscrizione. Per il caso della madre, invece, quell'aggiunta non fu fatta, e si spiega perfettamente, dato un sistema legislativo, per il quale, in nessun caso, la donna potrebbe far valere per sè il censo elettorale.

Orlando: lettera della legge, sistema e dogma (sillogismo)

prende il meno. Non è già l'interprete che afferma il principio, dedotto per pura teoria, che non si possa riconoscere il diritto all'elettorato politico in chi manchi di quello amministrativo; ma è la legge, invece, che stabilisce la massima positiva: "tutti coloro, che in virtù della legge elettorale politica trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che possono esservi iscritti in virtù dell'art. 2 della legge stessa, sono senz'altro elettori amministrativi. Il confronto di questi articoli determina un'equazione logica tra le seguenti tre proposizioni, di cui le prime due riproducono precise disposizioni legislative: 1° tutti gli elettori politici possono essere elettori amministrativi; 2° le donne non possono essere elettori amministrativi; 3° dunque le donne non possono essere elettori politici.

Orlando: analogia iuris

Ma, come abbiamo già detto, la natura della questione, di importanza veramente eccezionale, deve indurre ogni giurista a ricercare gli elementi della soluzione nel sistema dei principi fondamentali del nostro diritto pubblico interno. Sotto questo

Orlando: il sistema e la classificazione dei diritti

Si deve, invece, più veramente ritenere che i cosiddetti diritti di libertà appartengano ad una categoria affatto diversa da quegli altri, che tendono ad assicurare al cittadino una partecipazione effettiva al governo dello Stato. Ed invero, quei diritti derivano dalla personalità umana ed affermano il rispetto ad essa dovuto, entro quei limiti che sono imposti dalla coesistenza armonica fra essi e fra essi e lo Stato. Nella loro spirituale essenza, stanno al di fuori e al di sopra della politica, nel senso stretto di quest'espressione. Il loro riconosci-

Orlando: sistema e argomento apagogico

Potremmo cominciare dallo stesso Statuto, il quale appunto nel titolo dei diritti e doveri del cittadino, in cui parla dei vari diritti di libertà, non accenna punto al diritto elettorale: omissione inesplicabile, ove in quel capitolo si fosse trattato dei diritti politici. Ma, per venire al caso più affine, per questo riguardo, alla condizione giuridica della donna, cioè ai minorenni, vi è alcuno che dubita ch'essi siano esclusi dall'elettorato, dall'eleggibilità e da tutti i diritti veramente *politici*? Eppure, chi ha mai sognato che il minorenne non goda (salvo il limite particolarissimo della patria potestà) di tutti i diritti di libertà personale? Ma anche più eloquente dimostrazione della inconciliabile differenza delle due categorie di diritti può desumersi dalla condizione giuridica dello straniero. È un luogo comune questo: lo straniero, in Italia, gode dei diritti civili, non gode dei diritti politici. Ebbene, secondo la teoria della Corte di Ancona, si dovrebbe, in contrario, concludere che in Italia lo straniero non goda dei diritti di libertà personale; che egli possa "essere arrestato o tradotto in giudizio", fuori dei "casi previsti dalla legge"; che il suo domicilio non sia inviolabile; che una pubblicazione da lui fatta sia soggetta alla censura preventiva, e così via!

Cassazione – Argomento sistematico

- L'art. 24 Statuto, con l'espressione "diritti politici", si riferisce esclusivamente ai diritti derivanti dalla mera cittadinanza (libertà individuale, inviolabilità del domicilio, libertà di opinione, di riunione), non anche ai diritti che si esplicano tramite l'esercizio di pubbliche funzioni (elettorado, ammissione a cariche pubbliche), da cui le donne sono escluse "per la sola ragione del loro sesso" in tutte le leggi che disciplinano tali funzioni.

Cassazione

- L'esclusione delle donne non deriva da un'eccezione testuale, ma da **un presupposto costante e non scritto di tutto l'ordinamento pubblico**, desumibile dallo **spirito informatore** della legislazione (non solo dalle disposizioni scritte, ma anche dalle norme, consuetudini e tradizioni).

Cassazione

Che ora egli è innegabile che tutte le leggi che hanno ordinato e disciplinato l'esercizio delle pubbliche funzioni di ogni sorta sono fondate sul presupposto ed hanno come principio e regola, che non si è sentito neppure il bisogno di dichiarare espressamente, di non potere le donne venire ammesse ad una qualsiasi partecipazione di funzioni e cariche attinenti alla vita politica dello Stato.

Cassazione

- Le disposizioni sul censo (artt. 8 e 12 legge elettorale) — che consentono al marito di calcolare il censo della moglie e al padre (non alla madre) di delegare il voto al figlio — confermano che le donne non sono considerate elettrici nemmeno quando possiedano il censo richiesto.

Cassazione

... E NON POCO ECCOZIONI E LIMITAZIONI.

Che una conferma di questo concetto si ha nel fatto che in tutte le leggi riguardanti l'elettorato amministrativo, a cominciare da quella subalpina del 1848 fino all'ultima ora vigente, la esclusione delle donne è stata formalmente dichiarata, senza che per ciò si potesse dire di essersi colle dette leggi fatta cosa contraria alla Costituzione togliendo alle donne un diritto politico che fosse stato già in loro favore riconosciuto dallo Statuto.

... Che in tutti i casi, la esclusione delle donne è sempre stata...

Cassazione

- L'art. 22 legge com. e prov., che esclude espressamente le donne dal voto amministrativo, non è un'eccezione isolata ma un rafforzamento di un principio generale già operante anche in materia politica.

Cassazione

- Ammettere il voto alle donne per via meramente interpretativa costituirebbe un'indebita "usurpazione dell'opera legislativa": una riforma di tale portata richiede l'intervento esplicito del legislatore, con relativa disciplina di condizioni e limiti (età, censo, stato civile), non potendosi presumere un diritto acquisito "quasi inconsapevolmente".

Appendice normativa

Statuto Albertino – Art. 24

- Art. 24. - **Tutti i regnicoli**, qualunque sia il loro titolo o grado, **sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici**, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, **salve le eccezioni determinate dalle Leggi.**

Legge elettorale 28 marzo 1895 n. 83 – Art. 1

Per essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

- 1. Di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, né per l'uno, né per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità per legge;
- 2. Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età;
- 3. Di saper leggere e scrivere;
- 4. Di avere uno degli altri requisiti determinati negli articoli seguenti.

Legge elettorale 28 marzo 1895 n. 83 – Art. 3

- Sono parimente elettori, quando abbiano le condizioni indicate ai nn 1, 2 e 3 dell'art. 1:
- 1. **Coloro che pagano annualmente per imposte dirette una somma non minore di** lire 19 80. Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale; [...]

Legge elettorale 28 marzo 1895 n. 83 – Art. 8

- Per costituire il censo elettorale stabilito al n. 1 dell'art. 3 si computano tutte le imposte dirette pagate allo Stato in qualsiasi parte del Regno.
- Al padre si tiene conto delle imposte che paga pei beni della sua prole, dei quali abbia il godimento; **al marito di quelle che paga la moglie**, eccettochè sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato, o pel consenso dei coniugi omologato dal tribunale

Riferimenti

- App. Ancona, Udienza 25 luglio 1906; Pres. ed est. Mortara P. P., Pubblico Ministero c. Tosoni, Simoncini ed altri, in Foro it., 1906, I, 1059
- Cassazione di Roma, Udienza 15 dicembre 1906, in Foro it., 1907, I, 73
- P. Curzio, Le maestre di Senigallia, Roma, 2013 (tratto da www.giovannipascuzzi.eu)

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unisalento.it

Web:

<https://www.unisalento.it/scheda-utente/-/people/roberto.caso?inheritRedirect=true>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633